



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile

Settore Segreteria di Comando

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO E CUSTODIA VEICOLI A MOTORE AVENTI MCPC FINO A 3,5 T RIMOSI DALLE AREE PUBBLICHE, APERTE AL PUBBLICO O PRIVATE AD USO PUBBLICO NEI CASI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA NONCHE' DALLE ALTRE LEGGI CHE DISCIPLINANO LA MATERIA – IVI COMPRESA LA RIMOZIONE DI VEICOLI E DISPOSITIVI DI MICROMOBILITA' IN SOSTA CHE PER IL LORO STATO O PER ALTRO FONDATA MOTIVO SI POSSANO RITENERE ABBANDONATI O PROVENTO DI FURTO – BIENNALE.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato CSA) sono:

a) l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto, deposito e relativa custodia dei veicoli, in tutti i casi previsti e disciplinati dal Codice della Strada - D. Lgs. 285/1992 - e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione - DPR 445/1992 (ivi compresa la rimozione di veicoli e dispositivi di micromobilità in sosta che, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possano ritenere abbandonati o provento di furto), nonché dalla normativa complementare;

b) la rimozione o lo spostamento tecnico dei veicoli per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, calamità o similari. Su richiesta del Comando Polizia Locale, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla rimozione o spostamento tecnico dei veicoli che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 401/1998, si trovano in sosta regolare quando ciò si renda necessario per motivi di sicurezza, ordine o interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, calamità o similari che necessitano di interventi indifferibili. Lo spostamento tecnico si concreta nello spostamento del veicolo nelle immediate vicinanze senza che ciò costituisca applicazione della sanzione accessoria; può essere effettuato con o senza l'impiego del carro attrezzi e non comporta il trasporto del mezzo alla depositaria dell'Aggiudicatario. In tali ipotesi nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli. Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione del personale della Polizia Locale. Le operazioni eseguite saranno registrate mediante appositi supporti analogici e/o digitali;

c) il recupero dei veicoli di servizio del Comando Polizia Locale in avaria;

d) la gestione di deposito, custodia e restituzione dei veicoli ed attività connesse;

e) la gestione informatica delle rimozioni resa su piattaforma dedicata.

Si precisa che ai fini della presente procedura con il termine "veicoli a motore" vengono ricompresi sia i veicoli a motore termico che ad alimentazione elettrica nonché ibridi.

2. LUOGO DI ESECUZIONE

Territorio comunale di Vicenza.

3. DURATA DELLA CONCESSIONE E STIPULA

La durata della concessione, ai sensi dell'art. 354 c. 1 del Regolamento di attuazione del C.dS., è stabilita in anni due (2) decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto, rinnovabile di un ulteriore anno in forma espressa su decisione dell'Amministrazione Comunale, salvo che la Ditta non comunichi almeno sei mesi prima della scadenza della concessione l'indisponibilità al rinnovo.

Il concessionario è tenuto ad assicurare la continuità del servizio oltre la scadenza contrattuale nelle more della conclusione dell'iter di affidamento della nuova gara.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

4. IMPORTO DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo della gara per il servizio di concessione viene stimato, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs n.. 36/2023, in **232.591,27= IVA esclusa**, comprensivo di rinnovo, **al lordo** del canone concessorio da corrispondere alla Stazione Appaltante, che verrà definito in gara.

Il canone concessorio sarà definito sotto forma di aggio, in termini di quota percentuale calcolata sul ricavo degli interventi effettuati, da riconoscere al Comune di Vicenza.

Il valore stimato **al netto** del suddetto canone sarà calcolato dopo l'aggiudicazione, verificando e detraendo la percentuale di canone offerto dall'aggiudicatario.

Si specifica che il suddetto importo corrisponde alla previsione stimata, calcolata sulla base delle tariffe relative alle rimozioni, agganci e chiamate ex D.M. n. 401/1998, annualmente aggiornate con gli indici ISTAT maggiorate ai sensi dell'art 1 comma 2 del medesimo Decreto di una percentuale pari al 15% - per le motivazioni dedotte nella determinazione a contrarre di cui il presente atto fa parte integrante e sostanziale - nonché relative al deposito veicoli, moltiplicate per il numero di rimozioni, agganci e chiamate effettuate nel biennio gennaio 2021- gennaio 2023 e dà origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare l'esecuzione della concessione.

Tale valore non impegna in alcun modo l'Ente concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione del servizio.

La remunerazione del concessionario consiste nell'introito delle tariffe previste nel presente Capitolato.

5.CANONE

1. Ai sensi dell'art. 185 c. 1 del D.Lgs n. 36/2023, la gara sarà aggiudicata utilizzando il criterio del miglior prezzo espresso in termini di maggior rialzo percentuale del canone concessorio da corrispondere all'Amministrazione comunale quale aggio per il servizio svolto, comunque non inferiore al 5%.

Il canone concessorio da corrispondere all'Amministrazione comunale, la cui percentuale sarà determinata in sede di gara, e calcolato sul ricavo degli interventi effettuati (intendendosi per tali gli interventi conclusi con il pagamento da parte dell'utente), dovrà essere versato al Comune di Vicenza semestralmente.

Il Concessionario sarà tenuto a inviare semestralmente, all'indirizzo PEC vicenza@cert.comune.vicenza.it, un report riepilogativo dei seguenti dati: numero delle chiamate, numero degli agganci e il numero dei veicoli rimossi e restituiti; per ogni tipologia di intervento sarà indicato l'introito corrispondente.

Entro il quindicesimo giorno dalla trasmissione del report semestrale, il Concessionario è tenuto ad effettuare il versamento del canone stabilito in sede di gara a mezzo bonifico bancario secondo le modalità dettagliate nel successivo contratto di concessione; copia dell'attestazione di avvenuto versamento del canone, dovrà essere trasmessa al Comando Polizia Locale - Ufficio Amministrativo Contabile, a mezzo pec.

Il Concessionario dovrà consentire il controllo da parte della Polizia Locale dei dati relativi ai veicoli restituiti agli aventi diritto e di quelli ancora ricoverati in deposito, nonché l'accesso ai registri contabili in ogni momento.

I termini per l'invio dei report semestrali decorreranno dalla data di stipula del contratto.

Il mancato invio dei report semestrali e/o il mancato pagamento del canone concessorio nei termini sopra definiti potrà essere causa di immediata risoluzione contrattuale.

6. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'Aggiudicatario, per tutto il periodo di vigenza del contratto deve risultare in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 94 del medesimo D.IGS N. 36/2023, dei sottoelencati requisiti di idoneità professionale, tecnici e funzionali, nonché di:

1. iscrizione nel registro della CCIAA territorialmente competente, per il settore merceologico inerente l'attività oggetto della concessione;
2. avere al momento della sottoscrizione del contratto concessorio e mantenere operativa per tutta la sua durata, la disponibilità di almeno un'area coperta e/o scoperta recintata o di un locale chiuso per l'attività di deposito, debitamente autorizzata e conforme alle normative vigenti in materia, ubicata sul territorio del Comune di Vicenza e raggiungibile con i mezzi pubblici. Tale sede dovrà essere dichiarata in sede di partecipazione alla gara;
3. rispetto di quanto previsto dall'art. 54 comma 1 del D. Lgs. 285/1992 e dell'art. 203 comma 2 lett.I del DPR 495/1992 e della normativa prevista per l'esercizio dell'attività di traino e soccorso stradale;
4. essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 354 e 394 del Regolamento di Esecuzione del CdS ed in particolare:
 - licenza di rimessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
 - disporre di almeno due (n. 2) veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 del Regolamento di Esecuzione del CdS;
 - cittadinanza italiana o di altro Stato membro Unione Europea;
 - età non inferiore ad anni 21;
 - non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
 - non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore ad anni due;
 - non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
 - non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
 - non aver commesso violazioni di norme inerenti ai doveri di custodia del materiale sottoposto a sequestro, confisca od altro;
5. essere fornito di:
 - a) copertura assicurativa per ogni veicolo adibito ai servizi di cui al presente Capitolato per responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del c.c. per un massimale non inferiore

- a € 1.600.000,00 (D.M. n° 401/1998 "Regolamento recante norme per la definizione...dei massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione). Non sono ammissibili polizze con massimali inferiori;
- b) polizza assicurativa contro RCT per eventuali danni arrecati nell'attività di custodia. Detta polizza dovrà prevedere la copertura di tutti i danni arrecati (senza franchigia) con un massimale minimo di € 2.500.000,00. Non è ammissibile una polizza con un massimale inferiore;
6. requisiti di ordine generale (ex art. 94 del D. Lgs. 36/2023);
7. requisiti di idoneità professionale (art. 100 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023);
8. requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023):
9. garantire l'impiego di personale specializzato nel settore e in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle ulteriori abilitazioni previste dalla vigente normativa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, sicurezza sul lavoro prevenzione degli infortuni per il personale dipendente, rispettando il CCNL della categoria di appartenenza e gli eventuali accordi collettivi territoriali e aziendali, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore);
10. farsi carico di tutti gli oneri fiscali e d'imposta inerenti il servizio e la stipula del contratto di cui al presente CSA, significando che per l'esecuzione di tale servizio nessun onere risulta a carico del bilancio comunale;
11. assumere la veste giuridica di custode in qualità di responsabile del deposito, ai sensi dell'art. 397 del Regolamento del Codice della Strada;
12. la ditta si impegna ed espletare il servizio in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia;
13. dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
14. La ditta assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura;
15. il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura;
16. l'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore. L'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima;

17. il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'Appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'Appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

18. in sede di offerta l'Appaltatore dovrà, inoltre, fornire un Piano Economico Finanziario asseverato atto a dimostrare la sostenibilità dell'offerta stessa.

7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di cui al comma precedente sarà svolto su espressa richiesta del Comando Polizia Locale; sarà svolto quotidianamente, festività incluse. Il servizio è ad ogni effetto da considerarsi un servizio pubblico e, per tale motivo, gli interventi richiesti non potranno essere rifiutati, differiti, sospesi o abbandonati.

L'Aggiudicatario dovrà:

2.garantire il servizio di reperibilità durante tutto l'orario di servizio della Polizia Locale, su richiesta telefonica da parte del Comando Polizia Locale, per l'espletamento del servizio di rimozione veicoli, svolgendo l'incarico quotidianamente, festività incluse. Qualora l'orario di servizio della Polizia Locale subisse modifiche durante il periodo di vigenza del contratto di cui al presente Capitolato, l'Aggiudicatario si impegna a garantire il servizio di reperibilità negli orari così modificati, senza oneri per l'Amministrazione;

3.fornire i riferimenti di un unico soggetto referente del servizio ed uno o più recapiti telefonici sempre attivi;

4.garantire l'intervento tempestivo nei luoghi richiesti, rispettando priorità, modalità e tempi dettati dalla Polizia Locale osservando puntualmente ed esclusivamente, nell'ambito dell'intervento di rimozione, le indicazioni impartite dagli Operatori di Polizia Stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285;

5.astenersi dall'agire di propria iniziativa, né vantare diritti o avanzare alcun tipo di pretesa in relazione alla scelta della tipologia o quantità degli interventi da effettuare, i quali rimangono circoscritti nell'ambito dei poteri discrezionali connessi alle esigenze di servizio degli organi di polizia;

6.eseguire tempestivamente gli interventi richiesti, nello specifico entro un termine massimo di 30 minuti dalla richiesta inoltrata dal Comando. L'eventuale ritardo ingiustificato comporterà l'applicazione di una penale di € 8,00 ogni 15 minuti di ritardo nei giorni feriali e di € 16,00 ogni 30 minuti di ritardo nei giorni festivi, fino ad un massimo di un'ora, pari a € 32,00. Le eventuali penalità contestate dal RUP saranno versate entro 30 giorni dalla data in cui verrà comunicato l'addebito, con le modalità in esso contenute;

7.comunicare per iscritto, almeno un (n. 1) giorno prima al Comando di Polizia Locale (all'indirizzo e-mail: polizialocale@comune.vicenza.it o via fax 0444221876 in caso di malfunzionamento del servizio di posta elettronica) l'eventuale inderogabile impossibilità allo svolgimento del servizio. L'inottemperanza potrà eventualmente comportare la decadenza dall'affidamento dell'incarico, previa valutazione da parte del Comandante la Polizia Locale;

8.prima di effettuare ogni rimozione, verificare che la violazione accertata comporti la sanzione accessoria della rimozione del veicolo (appurando che non si tratti invece di altro tipo di violazione) e che i dati contenuti nell'avviso di violazione posto sul parabrezza del veicolo riportino:

- la via in cui si trova in sosta il veicolo stesso;
- l'esatto numero di targa;
- la data corrispondente al giorno della chiamata;

9. una volta effettuata la rimozione, prima di allontanarsi dal luogo dell'avvenuta rimozione, segnalare a terra con apposito foglio adesivo rifrangente l'avvenuta rimozione, riportando il numero di targa ed il tipo di veicolo. Il Comune di Vicenza - Comando Polizia Locale fornirà il modello da utilizzare per la stampa dei contrassegni adesivi, a carico dell'Aggiudicatario, nei quali saranno riportati il luogo ed i recapiti della depositaria presso la quale il veicolo potrà essere restituito, da applicare sempre nello spazio dell'avvenuta rimozione;

10. indicare correttamente, in apposito stampato predisposto per la restituzione dei veicoli rimossi, le condizioni del veicolo (stato della carrozzeria, danni, ammaccature, etc.) ai sensi di quanto previsto dall'art. 397 del DPR 495/92 - Regolamento del CdS. Gli eventuali danni provocati ai veicoli durante le fasi di agganciamento, trasporto e deposito, sono a carico della ditta che effettua il servizio di rimozione, manlevando l'Ente da qualsivoglia azione di responsabilità eventualmente esercitata nei suoi confronti. Allo scopo l'Aggiudicatario dovrà attenersi a quanto prescritto dall'articolo 4 del decreto 4 settembre 1998, n. 401, in materia di assicurazione RCA verso terzi;

11. depositare i veicoli rimossi presso la depositaria dell'Aggiudicatario che effettua la rimozione. La depositaria deve essere ubicata, per tutta la durata della concessione, nel territorio del Comune di Vicenza e raggiungibile con i mezzi pubblici. I veicoli dovranno rimanere ivi depositati sino alla restituzione;

12. in occasione della restituzione del veicolo, redigere apposito verbale e rilasciare relativa quietanza di pagamento, riportante tutte le voci applicate, cioè:

- l'eventuale diritto di chiamata,
- operazioni connesse al carico e scarico,
- l'indennità chilometrica,
- il numero di chilometri conteggiati,
- eventuali maggiorazioni notturne e/o festive;
- la quota dovuta per la custodia del veicolo presso la depositaria;

13. mettere a disposizione dell'utente il servizio POS. per il pagamento;

14. la depositaria, per la restituzione dei veicoli, dovrà garantire i seguenti orari e modalità:

a) apertura dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00;

b) negli orari esclusi dal precedente punto la restituzione avverrà solo previo appuntamento (telefonico o altra modalità offerta dal concorrente).

c) qualora l'oggetto della rimozione, a seguito di violazione alle norme del Codice della Strada, sia un veicolo **immatricolato all'estero o munito di targa EE**, il Custode Aggiudicatario dovrà procedere come segue:

- durante l'orario di servizio della Polizia Locale: avvisare il personale del Comando, procedere alla restituzione del mezzo invitando l'utente a rimanere sul posto per la notifica del verbale di violazione al CdS;
- al di fuori dell'orario di servizio della Polizia Locale: restituire il veicolo all'avente diritto;

15. trasmettere al Comando, **ogni primo giorno feriale della settimana**, un elenco riepilogativo contenente la data di deposito, la marca, il modello e la targa dei veicoli rimossi ed ancora in giacenza, tramite invio all'indirizzo PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it e p.c. all'indirizzo verbalipoliziale@comune.vicenza.it:

a) per i veicoli in giacenza e NON ancora ritirati dagli aventi diritto, la mancata comunicazione nel termine di cui al punto precedente comporta la NON corresponsione delle spese di custodia da parte della Pubblica Amministrazione;

b) qualora invece la predetta comunicazione sia trasmessa dall'Aggiudicatario al Comando di Polizia Locale, OLTRE il termine di cui al punto precedente, saranno corrisposti all'Aggiudicatario gli oneri di custodia maturati a decorrere dal giorno dell'effettiva avvenuta comunicazione della giacenza del veicolo in deposito;

16. per i veicoli rimossi in casi particolari di cui all'art. 1 lett. b) e c), comunicare al Comando Polizia Locale, a mezzo PEC (vicenza@cert.comune.vicenza.it), l'elenco progressivo, aggiornato, degli interventi, completo di:

- data e luogo rimozione,
- numero di targa del veicolo,
- causale (manifestazione, ordine pubblico, errore, forza maggiore, ecc.);

17. provvedere alla gestione e all'aggiornamento in tempo reale dei dati relativi alle rimozioni e alle restituzioni dei veicoli rimossi (data, ora, luogo della rimozione, tipo veicolo, marca, modello, targa, luogo di custodia, data e ora restituzione), tramite utilizzo di apposita piattaforma accessibile tramite dispositivo "tablet" messo a disposizione dall'Amministrazione senza oneri per l'Aggiudicatario;

18. custodire la strumentazione elettronica fornita (*tablet*) "con la diligenza del buon padre di famiglia", servendosene esclusivamente per gli usi previsti dal contratto di cui al presente capitolato tecnico e non trasferendone in alcun modo il godimento a terzi. Nel caso di non ottemperanza ai predetti obblighi, l'Amministrazione ha il diritto di richiedere l'immediata restituzione del bene ed il risarcimento degli eventuali danni;

19. accertarsi che il personale impiegato sia decorosamente vestito e dotato del materiale antinfortunistico (DPI) previsto dalla vigente normativa, da indossare nei casi previsti e che i conducenti dei veicoli impiegati nello svolgimento del servizio rispettino tutte le norme ed i requisiti stabiliti dal CdS;

8. TARIFFE – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

L'aggiudicatario di impegna a:

1.non avanzare richieste di compenso alcuno in caso di annullamento dell'intervento da parte della Centrale Operativa;

2.applicare le tariffe così come di seguito determinate:

a)nei casi previsti dal vigente codice della strada, le tariffe relative al diritto di chiamata, alle operazioni connesse alla rimozione dei veicoli, nonché all'indennità chilometrica da applicarsi da parte dell'Aggiudicatario, saranno determinate sulla base del disposto di cui al decreto 04.09.1998, n. 401 e relativi aggiornamenti ISTAT, nonché, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, variati in aumento, per ogni singola voce tariffaria, di una percentuale pari al 15%. Le tariffe da applicarsi saranno allegate al contratto concessorio;

b)le tariffe di cui al punto precedente saranno aggiornate annualmente (nel mese di febbraio) sulla base della variazione percentuale tra gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) – riferita alla media annua dell'anno precedente. La tabella aggiornata sarà comunicata al Concessionario a cura del Comando di Polizia Locale a mezzo PEC e l'applicazione delle stesse decorrerà dal giorno successivo all'invio;

c) il sabato verrà considerato al pari di una giornata festiva.

d) la tariffa da corrispondere all'Aggiudicatario per il servizio di depositeria per ogni giorno o frazione di giorno di custodia del veicolo ricoverato presso la depositeria viene stabilita nell'importo di € 10,00 (IVA compresa);

e) il compenso previsto per il diritto di chiamata è da applicarsi contestualmente all'arrivo sul posto del carro attrezzi;

f) il compenso previsto per le operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo è da applicarsi ad agganciamento in atto o avvenuto, o nel caso di veicolo non soggetto a tale fattispecie, almeno caricato, con ciò intendendosi il posizionamento sul carro attrezzi o il posizionamento per il traino;

3. applicare le tariffe secondo le modalità operative di seguito riportate:

a) **indennità chilometrica** – fatto salvo quanto stabilito alla seguente lettera “c”, il punto di partenza per il calcolo dell'indennità chilometrica sarà la sede della depositeria indicata dal Concessionario e considerata quale luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione. L'indennità chilometrica deve essere calcolata sul tragitto più breve: la minor distanza tra la depositeria di cui dispone il Concessionario e il luogo della disposta rimozione determinata per la via più breve nel rispetto delle norme al Codice della Strada. Qualora l'operatore addetto alla rimozione partisse da un punto più vicino, si calcolano i chilometri effettivamente percorsi;

b) **diritto di chiamata** - potrà essere applicato solamente nei casi in cui la richiesta di intervento provenga dalla Centrale Operativa o da altro personale di Polizia Locale sul territorio. Nell'ipotesi in cui il trasgressore si rifiuti di provvedere al pagamento del diritto di chiamata alla ditta che è intervenuta sul luogo, la stessa ditta dovrà agire autonomamente per il successivo recupero delle somme dovute osservando le disposizioni di legge; nel caso in cui il veicolo per cui è stato richiesto l'intervento si sia già allontanato all'arrivo del carro attrezzi, nulla è dovuto all'Aggiudicatario;

c) **operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo (solo aggancio)** - nel caso in cui il proprietario di un veicolo sopraggiunga sul luogo durante le operazioni di rimozione, si dovranno inizialmente applicare: il diritto di chiamata, l'indennità chilometrica prevista (dal luogo di stazionamento al luogo di intervento) e la tariffa per le operazioni di carico e scarico, se iniziate. Qualora sul luogo fossero presenti altri veicoli e i proprietari dovessero a loro volta sopraggiungere, l'indennità chilometrica andrà applicata solamente per il primo veicolo, poiché, nei casi successivi, tale indennità non troverebbe giustificazione in quanto il carro attrezzi si troverebbe già sul posto. La tariffa relativa alle operazioni di carico e scarico del veicolo va applicata esclusivamente se le operazioni sono già state poste in essere; ogni carro deve essere dotato di servizio POS;

d) **rimozione del veicolo** - nel caso l'operazione di rimozione si concluda con il trasporto del veicolo presso la depositeria, salvo quanto già precisato per il diritto di chiamata, dovranno essere applicate sia l'indennità chilometrica sia l'importo relativo alle operazioni connesse al carico e scarico del veicolo;

e) **rimozione di più veicoli** - qualora sul luogo di intervento risultasse necessario rimuovere più veicoli, il calcolo dell'indennità chilometrica dovrà essere effettuato dal luogo di stazionamento al luogo di intervento e quindi al luogo di deposito;

4. all'atto della restituzione del veicolo, rilasciare documento fiscale attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto a seguito della rimozione e custodia del veicolo ed il chiaro riferimento alla tipologia dello stesso (indicazione del numero di targa), così come stabilito dall'articolo 397, IV comma, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

5.esporre al pubblico la tabella delle tariffe, nella sede dell'Aggiudicatario e sui veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività di cui al presente CSA;

6.applicare le seguenti procedure e tariffe, specifiche, per i casi sotto indicati:

a)per i veicoli giacenti presso le depositerie **e non ritirati dagli aventi diritto**, si applicano procedure e tariffe previste dal DPR 189 del 13/02/2001. Gli oneri spettanti all'Aggiudicatario per ciascun procedimento concluso, saranno quelli stabiliti dalla locale Prefettura per la liquidazione delle spese di custodia del SI.VE.S fino al raggiungimento massimo dell'importo di € 500,00 per ogni singolo veicolo, spese di demolizione incluse;

b)per i veicoli con targa straniera, giacenti presso le depositerie **non ritirati dagli aventi diritto** e nei confronti dei quali non sia possibile procedere alla notifica degli atti (intimazione all'obbligo del ritiro) per impossibilità ad ottenere i relativi dati del proprietario, a conclusione della procedura individuata dal Comando per lo smaltimento degli stessi, sarà corrisposta all'Aggiudicatario la somma risultante dell'applicazione delle tariffe a base d'asta stabilite dalla locale Prefettura per la liquidazione delle spese di custodia del SI.VE.S. fino al raggiungimento massimo dell'importo di € 500,00 per ogni singolo veicolo, spese di demolizione incluse;

c)per i veicoli, giacenti presso le depositerie, che siano stati rimossi in quanto in stato di abbandono e considerati, per le proprie condizioni, al pari di un "rifiuto", a conclusione della procedura individuata dal Comando per lo smaltimento degli stessi, sarà corrisposta all'Aggiudicatario la somma risultante dell'applicazione delle tariffe a base d'asta stabilite dalla locale Prefettura per la liquidazione delle spese di custodia del SI.VE.S. fino al raggiungimento massimo dell'importo di € 500,00 per ogni singolo veicolo spese di demolizione incluse;

d)nell'ipotesi di rimozione di "auto rubata" i costi relativi alla sosta e custodia dei veicoli rimossi e ricoverati presso la depositaria saranno calcolati dal giorno di recupero del veicolo e saranno a carico del proprietario o di chi ne abbia la disponibilità;

e)per i veicoli a due ruote (velocipedi e biciclette) nonché dispositivi a propulsione elettrica a due ruote risultanti compendio di furto o, in ogni caso, da recuperare e portare presso il Comando sarà corrisposta una tariffa forfettaria di 30,00 euro (IVA compresa) per un recupero minimo di 3 mezzi. Per ogni mezzo in più saranno corrisposti 10,00 euro (IVA compresa) cadauno.

7.non esigere alcun pagamento da parte dei proprietari dei veicoli, né da parte dell'Amministrazione comunale, qualora la rimozione sia stata richiesta per errore, caso fortuito o forza maggiore, ai sensi di quanto indicato al punto 1 ("OGGETTO DEL SERVIZIO"), comma 1 lett. b) e c) del presente capitolato o in caso di annullamento o archiviazione del verbale di accertamento a seguito di ricorso;

8.relativamente ai veicoli rimossi nelle circostanze descritte al punto precedente:

a)astenersi dal pretendere compenso alcuno dalla Pubblica Amministrazione fino al raggiungimento complessivo di nr. 10 veicoli rimossi nell'arco di un anno solare.

b)provvedere ad informare il Comando qualora gli interventi eccedano la soglia di cui sopra (n. 10), fatturando il costo forfettario di **€ 50,00 (IVA compresa)** per ciascuna ulteriore rimozione necessaria eseguita;

9.astenersi dal chiedere compensi di qualunque natura al di fuori delle tariffe contrattuali precedentemente definite;

9. CONTROVERSIE E SCIoglimento DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva di dichiarare unilateralmente risolto il contratto qualora l'operatore economico sia inadempiente nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente CSA, o comunque per grave inadempimento o ritardo.

Come previsto dall'articolo 1456 Codice Civile, la risoluzione del contratto opera anche, di diritto, nei casi in cui:

- a) il ritardo nello svolgimento dei servizi abbia comportato l'applicazione di penali complessivamente superiori al dieci per cento (10%) del valore annuale del contratto;
- b) si verifichino le condizioni previste dall'articolo 190 del D.Lgs. 36/2023.
- c) in caso di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente dell' "Operatore economico", secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato; il contratto si riterrà risolto dal giorno della dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo;
- d) verifica di inadempienze che abbiano comportato l'applicazione di penali per più di tre volte;
- e) accertamento di infrazioni in materia di condizioni di sicurezza sul lavoro comportanti pericolo per i lavoratori dell'operatore economico o terzi (compresi lavoratori, amministratori e utenti);
- f) ogni altra causa specificamente prevista dalla legge.
- g) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i..

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato e che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Vicenza.

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi a pena di nullità, anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa aggiudicataria e di fallimento della stessa.

Qualora l'Aggiudicataria sia una ditta individuale nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con gli eredi o aventi causa oppure recedere dal contratto.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, delle clausole, dei termini e delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, l'Amministrazione si riserva di sospendere, revocare o annullare l'incarico relativo al servizio di rimozione, recedendo dal contratto.

Si applicano gli articoli 122 e 124 del D. Lgs n. 36/2023.

Con la sottoscrizione del contratto di cui al presente CSA, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/16 (GDPR), l'Aggiudicatario si impegna ad assumere, secondo modalità definite in successivo specifico atto di nomina, l'incarico di Responsabile esterno del trattamento dei dati di cui al servizio dato in affidamento.

10. CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo la previsione normativa di cui all'art. 117 del D.Lgs 36/2023 e le modalità stabilite dall'art. 106 del medesimo codice, conforme allo

schema tipo adottato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16 settembre 2022 (GU Serie Generale n. 291 del 14-12-2022).

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per lo svolgimento del servizio o nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

11. SUBAPPALTO

Il Concessionario deve esercitare direttamente la concessione, prevedendosi, altrimenti, la decadenza della stessa. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di concedere ad altri la gestione dei servizi in parola. In caso di morte del concessionario, gli eredi, purché in possesso dei necessari requisiti, subentrano nella concessione fino allo scadere del contratto, ma devono chiedere conferma al concedente entro quindici giorni, trascorsi i quali il contratto si intende risolto. Detta conferma è subordinata al rilascio delle autorizzazioni di legge.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata all'Appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà con la risoluzione del contratto con l'incameramento del deposito cauzionale e l'addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali con riferimento alla durata dell'appalto.

13. CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.

L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.

Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

14. CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D. P. R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <https://servizi2.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/100685> e <https://servizi2.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/88886>

15. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, approvato con delibera della Giunta comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile al link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), applicabili in via transitoria, nelle more del suo rinnovo e conseguente recepimento, compatibili con la tipologia del presente contratto, consultabili sul sito del Comune di Vicenza al link: <https://servizi2.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/369058> e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto di diritto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti

dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.”

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'eventuale subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

16. CONTROVERSIE

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

17. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'oneri, norme tra qui si ricordano in particolare:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici”;
- Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i).

IL COMANDANTE

Massimo PAROLIN